

457 - PATENTE A PUNTI

Sommario:

- 457.0 QUADRO GENERALE
- 457.1 TABELLA DELLE VIOLAZIONI E DEI PUNTEGGI
- 457.2 DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO
 - 457.2.1 Limite di decurtazione per più violazioni che comportano perdita di punti
 - 457.2.2 Raddoppio della decurtazione per i neopatentati
 - 457.2.3 Presupposti per la decurtazione
 - 457.2.4 Patenti che comportano l'applicazione del punteggio
 - 457.2.5 Soggetti nei cui confronti si applica la perdita di punteggio
 - 457.2.6 Obbligo di comunicare il nominativo del conducente al momento della commissione della violazione
 - 457.2.7 Momento della decurtazione del punteggio
 - 457.2.8 Perdita totale del punteggio: revisione patente
 - 457.2.9 Mancata presentazione alla revisione: sospensione patente a tempo indeterminato
- 457.3 INCREMENTO DEL PUNTEGGIO
 - 457.3.1 Attribuzioni di punti per comportamenti virtuosi
- 457.4 MODALITÀ OPERATIVE
 - 457.4.1 Indicazione dei punti in occasione della redazione del verbale
 - 457.4.2 Comunicazione dell'accertamento della violazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
 - 457.4.3 Decurtazione del punteggio ed accesso all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
 - 457.4.4 Annullamento d'ufficio della comunicazione che ha prodotto decurtazione
 - 457.4.5 Provvedimento di revisione della patente e sospensione a tempo indeterminato
- 457.5 PATENTE A PUNTI PER I CONDUCENTI TITOLARI DI PATENTE ESTERA
 - 457.5.1 Presupposti per l'applicazione dell'istituto
 - 457.5.2 Procedimento di applicazione dei punti
 - 457.5.3 Inibizione alla guida per chi totalizza più di 20 punti
 - 457.5.4 Banca dati delle violazioni presso il DTT
 - 457.5.5 Procedimento di applicazione dei punti
- 457.6 I FAC-SIMILE
 - 457.6.1 Lettera comunicazione detrazione punti

457.0 QUADRO GENERALE

L'introduzione della patente a punti, segno indicativo di una rinnovata attenzione alle problematiche della circolazione stradale, è finalizzata al bisogno di proteggere con più severa e costante fermezza la sicurezza dei cittadini dai comportamenti irresponsabili di alcuni utenti della strada (1).

Il sistema raccoglie l'esperienza di un modello assai diffuso in molti paesi d'Europa e negli Stati Uniti ed offre il vantaggio di valutare complessivamente la condotta del conducente, privandolo della possibilità di guidare dopo la commissione di una serie di infrazioni (2).

Tuttavia, diversamente da quanto accade in altri Stati, la patente a punti in Italia non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma ha **natura cautelare** (3) e si affianca al sistema sanzionatorio attualmente vigente senza determinare sovrapposizioni o senza interferire con esso (4). Infatti, alla perdita totale del punteggio non consegue la sospensione ma la revisione della patente di guida, cioè la verifica - attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici - della permanenza nel conducente della necessaria abilità alla guida (5).

La patente a punti è stata istituita dall'art. 7 del DLG n. 9/2002 che ha introdotto l'art. 126 bis CDS che tuttavia, prima della sua entrata in vigore, fissata per il 30.6.2003, è stato modificato dal DL 20.6.2003, n. 151 (6), e, successivamente, dalla legge di conversione 1.8.2003, n. 214 (7).

A decorrere dal **30.6.2003**, alle patenti in essere e a quelle rilasciate da tale data viene attribuito un punteggio di **20** punti. Questa dotazione viene:

ò **decurtata da 1 a 10 punti**, in relazione alla gravità, per ciascuna violazione alle norme di comportamento di cui al titolo V CDS, secondo l'elenco allegato all'art. 126 bis del medesimo CDS (v. inPratica 457.1) (8), **per un massimo di 15 punti** complessivi qualora vengano accertate contemporaneamente (18) più violazioni, seppur con qualche limitazione (v. inPratica 457.2.1), anche se derivanti da raddoppio per i neopatentati (19);

ò **reintegrata ai 20 punti iniziali**, attraverso un comportamento virtuoso (nessuna infrazione commessa per 2 anni) prima che la dotazione si esaurisca;

ò **reintegrata in modo parziale**, mediante appositi corsi, prima che la dotazione si esaurisca (v. inPratica 457.5), di:

- **6 punti** (per titolari di patente di categoria A, B, BE e di sottocategoria A1);

- **9 punti** (per titolari di patente di categoria C, CE, D, DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB) (45);

ò **incrementata di 2 punti** se, nel corso di un biennio, non vengono accertate violazioni che comportano decurtazione di punteggio (9), fino a raggiungere un massimo di 30 punti.

Quando la dotazione di punteggio si esaurisce, occorre sostenere un esame di revisione della patente (con prove di teoria e guida).

Ogni conducente può conoscere in qualsiasi momento la situazione del proprio punteggio semplicemente telefonando al n. **848 782 782** del DTT - Ministero dei trasporti che, attraverso un risponditore automatico, al costo di una telefonata urbana, fornisce tale informazione. Il servizio è costantemente attivo.

457.1 TABELLA DELLE VIOLAZIONI E DEI PUNTEGGI

Le violazioni che comportano la decurtazione di punteggio sono indicate in modo tassativo (10) nella tabella allegata all'art. 126 bis, che ne prevede altresì la misura.

Norma violata	Punti
----------------------	--------------

Art. 141	Comma 8 5
-----------------	------------------

Art. 141 - cc. 3 e 8 Velocità non commisurata alle situazioni ambientali

Comma 9, terzo periodo	(73)
-------------------------------	-------------

Art. 142 Comma 8	2
-------------------------	----------

Art. 142 - c. 8 Superamento dei limiti di velocità

di oltre 10 ma meno di 40 km/h

Comma 9 10	
-------------------	--

Art. 142 - c. 9 Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h

Art. 143 Comma 11 4	
----------------------------	--

Art. 143 - c. 11 Divieto di circolare contromano

Comma 12 10	
--------------------	--

Art. 143 - c. 12 Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità

Art. 143 - c. 4 e 12 Circolazione contromano su strada divisa in carreggiate separate

Comma 13, con riferimento al comma 5	4
---	----------

Art. 143 - cc. 5 e 13 Mano da tenere su carreggiata divisa in due

o più corsie per senso di marcia

Art. 145 Comma 5 6	
---------------------------	--

Art. 145 - cc. 5 e 10 Inosservanza dell'obbligo di arrestarsi ("Stop")

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,	
---	--

4, 6, 7, 8 e 9 5	
-------------------------	--

Art. 145 - cc. 2 e 10 Precedenza ai veicoli provenienti da destra

Art. 145 - cc. 3 e 10 Precedenza ai veicoli su rotaie

Art. 145 - cc. 4 e 10 Inosservanza del segnale "Dare precedenza"

Art. 145 - cc. 6 e 10 Uscita da luogo non soggetto a pubblico passaggio

Art. 145 - cc. 7 e 10 Impegno dell'area di intersezione o di attraversamento di binari

Art. 145 - cc. 8 e 10 Precedenza negli sbocchi di sentieri, piste ciclabili, ecc.

Art. 145 - cc. 9 e 10 Obblighi di precedenza dei veicoli circolanti su rotaia

Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali

stradali di divieto di sosta e fermata (13) 2

Art. 146 - c. 2 e art. 40,

41, 43, ecc

Inosservanza di segnali stradali o degli agenti del traffico

Art. 146 - c. 2 e art. 38 c. 3 Inosservanza di segnaletica temporanea

Comma 3 6

Art. 146 - c. 3 Inosservanza del segnale semaforico o dell'agente del traffico

Art. 147 Comma 5 6

Art. 147 - cc. 1 e 5 Obblighi di prudenza in prossimità dei passaggi a livello

Art. 147 - cc. 2 e 5 Passaggi a livello senza barriere

Art. 147 - cc. 3 e 5 Attraversamento dei passaggi a livello

Art. 147 - cc. 4 e 5 Ingombro dei binari

Art. 147 - cc. 4 e 5 Arresto forzato del veicolo sui binari

Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3

Art. 148 - cc. 2 e 15 Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso

Comma 15, con riferimento al comma 3 5

Art. 148 - cc. 3 e 15 Modalità della manovra di sorpasso. Sorpasso a destra

Art. 148 - cc. 3 e 15 Corsia di sorpasso

Comma 15, con riferimento al comma 8 2

Art. 148 - cc. 8 e 15 Sorpasso di tram o filobus in movimento

Comma 16, terzo periodo (14) 10

Art. 148 - cc. 9 e 16 Sorpasso di tram o filobus fermi

Art. 148 - cc. 10 e 16 Sorpasso in curva, dosso, o con scarsa visibilità

Art. 148 - cc. 11 e 16 Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando

Art. 148 - cc. 11 e 16 Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi

a livello o incolonnati

Art. 148 - cc. 12 e 16 Sorpasso alle intersezioni

Art. 148 - cc. 13 e 16 Sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali

Art. 148 - cc. 14 e 16 Divieto di sorpasso per i veicoli pesanti

Art. 149 Comma 4 3

Art. 149 - cc. 1 e 4 Distanza di sicurezza tra i veicoli

senza collisione ovvero collisione con danni lievissimi

Art. 149 - cc. 2 e 4 Distanza di sicurezza per determinate categorie di veicoli

Art. 149 - cc. 3 e 4 Distanza di sicurezza rispetto alla macchine

sgombraneve o spargitrici

Comma 5, secondo periodo (15) 5

Art. 149 - cc. 1 e 5 Distanza di sicurezza tra i veicoli

collisione con danni gravi ai veicoli

Comma 6 8

Art. 149 - cc. 1 e 6 Distanza di sicurezza tra i veicoli

collisione con lesioni gravi alle persone

Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149,

comma 5 5

Art. 150 - cc. 1 e 5 Incrocio impossibile tra veicoli

Collisione con danni gravi ai veicoli

Art. 150 - cc. 2 e 5 Incrocio malagevole tra veicoli su strade di montagna

Collisione con danni gravi ai veicoli

Art. 150 - cc. 3 e 5 Obbligo di retromarcia su strada di montagna

Collisione con danni gravi ai veicoli

**Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 6 8**

Art. 150 - cc. 1 e 5 Incrocio impossibile tra veicoli

Collisione con lesioni gravi alle persone

Art. 150 - cc. 2 e 5 Incrocio malagevole tra veicoli su strade di montagna

Collisione con lesioni gravi alle persone

Art. 150 - cc. 3 e 5 Obbligo di retromarcia su strada di montagna

Collisione con lesioni gravi alle persone

Art. 152 Comma 3 1

Art. 152 - cc. 1 e 3 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei ciclomotori e dei motocicli

Art. 152 - cc. 1 e 3 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a motore

Art. 153 Comma 10 3

Art. 153 - cc. 3 e 10 Commutazione dei proiettori di profondità
(divieto di abbagliamento)

Comma 11 1

Art. 153 - cc. 1 e 11 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la marcia

Art. 153 - cc. 2 e 11 Uso dei proiettori di profondità fuori dei casi previsti

Art. 153 - cc. 2 e 11 Uso dei proiettori anabbaglianti su veicoli che trasportano feriti

Art. 153 - cc. 5 e 11 Uso dei dispositivi di illuminazione durante la fermata e la sosta

Art. 153 - cc. 7 e 11 Uso di segnalazione luminosa di pericolo

Art. 153 - cc. 8 e 11 Uso di luce posteriore per nebbia

Art. 153 - cc. 9 e 11 Uso di dispositivi diversi

Art. 153 - c. 11 Uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa

Art. 154 Comma 7 8

Art. 154 - cc. 6 e 7 Inversione di marcia alle intersezioni, curve o dossi

Comma 8 2

Art. 154 - cc. 1 e 8 Cautele e segnalazioni nell'esecuzione delle manovre

Art. 154 - cc. 3 lettera a) e 8 Manovra di svolta a destra

Art. 154 - cc. 3 lettera b) e 8 Manovra di svolta a sinistra

Art. 154 - cc. 3 lettera c) e 8 Omessa precedenza nella retromarcia o l'immissione
nel flusso della circolazione

Art. 154 - cc. 4 e 8 Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione

Art. 154 - cc. 5 e 8 Brusche frenate o rallentamenti improvvisi durante le manovre

Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2

Art. 158 - cc. 2 lettera d) e 5 Sosta alle fermate dei mezzi pubblici

Art. 158 - cc. 2 lettera g) e 5 Sosta negli spazi riservati agli invalidi

Art. 158 - cc. 2 lettera h) e 5 Sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici

Art. 161 Comma 1 e 3 2

Art. 161 - cc. 1 e 4 Ingombro della carreggiata per avaria o altre cause

Art. 161 - cc. 3 e 4 Omessa segnalazione del carico o del veicolo
che ingombra la carreggiata

Comma 2 4

Art. 161 - cc. 2 e 4 Caduta dai veicoli di sostanze viscosi, infiammabili o pericolose

Art. 162 Comma 5 2

Art. 162 - cc. 1 e 5 Omessa segnalazione di veicolo fermo

Art. 162 - cc. 1 e 5 Distanza non regolamentare del triangolo

Art. 162 - cc. 1 e 5 Mancanza del segnale mobile di pericolo

Art. 162 - cc. 3 e 5 Triangolo non regolamentare

Art. 162 - cc. 4 e 5 Omessa segnalazione di veicolo fermo privo di triangolo

Art. 162 - cc. 4 bis e 5 Omesse cautele nella collocazione del triangolo

Art. 162 - cc. 4 ter e 5 Omesso uso di indumenti retroriflettenti

Art. 164 Comma 8 3

Art. 164 - cc. 1 e 8 Carico mal sistemato

Art. 164 - cc. 2 e 8 Sporgenza longitudinale anteriore del carico

Art. 164 - cc. 2 e 8 Sporgenza longitudinale posteriore del carico

Art. 164 - cc. 3 e 8 Sporgenze laterali di oltre 30 cm

Art. 164 - cc. 3 e 8 Sporgenze laterali difficilmente percepibili (pali, sbarre, ecc.)

Art. 164 - cc. 4 e 8 Sporgenza degli accessori mobili

Art. 164 - cc. 5 e 8 Trasporto o traino di carichi striscianti

Art. 164 - cc. 6 e 8 Pannelli di segnalazione delle sporgenze longitudinali

Art. 164 - cc. 6 e 8 Omesse cautele nel trasporto di carichi sporgenti

Art. 165 Comma 3 2

Art. 165 - cc. 1 e 3 Collegamento tra i veicoli inadeguato

Art. 165 - cc. 2 e 3 Traino di veicoli in avaria: obblighi per il veicolo trainato

Art. 165 - cc. 2 e 3 Dispositivo a luce gialla sui veicoli di soccorso stradale

Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

Art. 167 - c. 2 Eccedenza di massa per veicoli di massa complessiva superiore a 10 t

Art. 167 - c. 5 Autotreni e autoarticolati: eccedenza complessiva di massa

Art. 167 - c. 6 Autotreni e autoarticolati: eccedenza parziale di massa

a) eccedenza non superiore a 1t 1

b) eccedenza non superiore a 2t 2

c) eccedenza non superiore a 3t 3

d) eccedenza superiore a 3t 4

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

Art. 167 - c. 3 Eccedenza di massa per veicoli di massa complessiva non superiore a 10 t

Art. 167 - c. 5 Autotreni e autoarticolati: eccedenza complessiva di massa

Art. 167 - c. 6 Autotreni e autoarticolati: eccedenza parziale di massa

a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1

b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2

c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3

d) eccedenza superiore al 30 per cento 4

Comma 7 3

Art. 167 - cc. 4 e 7 Autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli

Art. 167 - cc. 4 e 7 Veicoli per trasporto di container, animali vivi, ecc.

Art. 168 Comma 7 4

Art. 168 - c. 7 Eccedenza di massa per i veicoli

adibiti al trasporto di merci pericolose

Comma 8 10

Art. 168 - c. 8 Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione

o in violazione della stessa

Comma 9 10

Art. 168 - c. 9 Infrazioni su idoneità veicoli, pannelli, etichette, sosta, ecc.

Comma 9 bis 2

Art. 168 - c. 9 bis Infrazioni alle norme su documenti, istruzioni scritte, equipaggiamenti individuali

Art. 169 Comma 8 4

Art. 169 - c. 8 Soprannumero e sovraccarico su veicoli

adibiti abusivamente ad uso di terzi

Comma 9 2

Art. 169 - cc. 2 e 9 Soprannumero o sovraccarico in autovetture

Comma 10 1

Art. 169 - cc. 1 e 10 Ostacoli alla libertà di movimento durante le manovre di guida

Art. 169 - cc. 2 e 10 Soprannumero su altri veicoli

Art. 169 - cc. 4 e 10 Inidonea sistemazione dei passeggeri.

Sporgenze nella sagoma trasversale

Art. 169 - cc. 6 e 10 Trasporto di animali

Art. 170 Comma 6 1

Art. 170 - cc. 1 e 6 Inosservanza delle modalità di guida di motocicli e ciclomotori

Art. 170 - cc. 2 e 6 Trasporto di passeggeri su ciclomotore

Art. 170 - cc. 3 e 6 Posizione scorretta dei passeggeri di motocicli

Art. 170 - cc. 4 e 6 Divieto di traino per motocicli e ciclomotori

Art. 170 - cc. 5 e 6 Trasporto di oggetti o animali su motocicli e ciclomotori

Art. 171 Comma 2 5

Art. 171 - cc. 1, 2 e 3 Conducente senza casco

Art. 171 - cc. 2 e 3 Passeggero maggiorenne senza casco

Art. 171 - cc. 2 e 3 Passeggero minorenni senza casco

Art. 172 Comma 10 e 11 (16) 5

Art. 172 - cc. 1 e 10 Omesso uso delle cinture di sicurezza

Art. 172 - cc. 1 e 10 Omesso uso dei sistemi di ritenuta per bambini di statura inferiore a 1,5 m

Art. 172 - cc. 1, 2 e 10 Inefficienza dei dispositivi di ritenuta

Art. 172 - cc. 4 e 10 Omesso uso su taxi dei sistemi di ritenuta per bambini di statura inferiore a 1,5 m

Art. 172 - cc. 6 e 10 Omesso uso delle cinture di sicurezza sugli autobus

Art. 172 - c. 11 Alterazione del funzionamento dei dispositivi di ritenuta

Art. 173 Comma 3 5

Art. 173 - cc. 1 e 3 Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti

Art. 173 - cc. 2 e 3 Uso di radiotelefoni o di cuffie sonore durante la marcia

Art. 174 Comma 4 2

Art. 174 - c. 4 Superamento del periodo massimo di guida

Art. 174 - c. 4 Omissione delle prescritte pause durante il viaggio

Comma 5 2

Art. 174 - c. 5 Mancata effettuazione del riposo giornaliero

Art. 174 - c. 5 Mancata effettuazione del riposo settimanale

Art. 174 - c. 5 Inesistenza dei documenti di servizio

Comma 7 1

Art. 174 - c. 7 Mancanza momentanea dei documenti di servizio

Art. 174 - c. 7 Documenti di servizio incompleti o alterati

Art. 174 - cc. 6 e 7 Altri membri dell'equipaggio

Art. 175 Comma 13 4

Art. 175 - cc. 2 lettera e) e 13 Marcia con carico pericolante o sporgente

Art. 175 - cc. 2 lettera f) e 13 Marcia con carico scoperto di materie suscettibili di dispersione

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2

Art. 175 - cc. 7 lettera a) e 14 Traino di fortuna in autostrada

Comma 16 2

Art. 175 - cc. 2 e 16 Circolazione su autostrada di veicoli non ammessi

Art. 175 - cc. 2 lettera g) e 16 Veicoli con carico oltre i prescritti limiti di sagoma o massa

Art. 175 - cc. 2 lettera h) e 16 Veicoli in condizioni tali da costituire pericolo

Art. 175 - cc. 2 lettera i) e 16 Carico non opportunamente sistemato e fissato

Art. 175 - cc. 4 e 16 Circolazione di veicoli lenti

Art. 175 - cc. 6 e 16 Circolazione di pedoni in autostrada

Art. 175 - cc. 6 e 16 Circolazione di animali in autostrada

Art. 175 - cc. 9 e 16 Sosta prolungata in aree di servizio o di parcheggio

Art. 175 - cc. 12 e 16 Soccorso stradale e rimozione di veicoli senza autorizzazione

Art. 176 Comma 19 10

Art. 176 - cc. 1 lettera a) e 19 Inversione del senso di marcia in autostrada

Art. 176 - cc. 1 lettera a) e 19 Attraversamento dello spartitraffico

Percorrere la carreggiata in senso contrario

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10

Art. 176 - cc. 1 lettera b) e 20 Retromarcia in autostrada

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10

Art. 176 - cc. 1 lettera c) e 20 Circolazione sulle corsie di emergenza

Art. 176 - cc. 1 lettera d) e 20 Circolazione sulle corsie di variazione di velocità

Comma 21 2

Art. 176 - cc. 2 lettera a) e 21 Immissione in autostrada dalla corsia di accelerazione

Art. 176 - cc. 2 lettera b) e 21 Uscita dalla carreggiata senza usare la corsia di decelerazione

Art. 176 - cc. 2 lettera c) e 21 Cambiamento di corsia non segnalato

Art. 176 - cc. 3 e 21 Non accostarsi alla striscia di sinistra

in caso di arresto della circolazione

Art. 176 - cc. 4 e 21 Transito sulla corsia di emergenza in caso di ingorgo

Art. 176 - cc. 5 e 21 Sosta e fermata in autostrada

Art. 176 - cc. 8 e 21 Segnale mobile di pericolo per veicolo fermo

Art. 176 - cc. 9 e 21 Corsie per autoveicoli pesanti o ingombranti

Art. 176 - cc. 10 e 21 Affiancamento nella stessa corsia nella marcia per file parallele

Art. 176 - cc. 11 e 21 Modalità di incolonnamento e di arresto alle barriere

Art. 176 - cc. 13 e 21 Veicoli di servizio in autostrada

Art. 176 - cc. 14 e 21 Veicoli di polizia e di soccorso

Art. 177 Comma 5 2

Art. 177 - cc. 3 e 5 Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso

Art. 177 - cc. 3 e 5 Accodarsi nella scia dei veicoli di soccorso

Art. 178 Comma 3 2

Art. 178 - c. 3 Superamento del periodo massimo di guida

Art. 178 - c. 3 Omissione delle prescritte pause

Art. 178 - c. 3 Mancata effettuazione del riposo giornaliero

Art. 178 - c. 3 Mancata effettuazione del riposo settimanale

Art. 178 - cc. 1 e 3 Inesistenza dei documenti di servizio e di controllo

Art. 178 - c. 3 Membri d'equipaggio obbligati al possesso di patente

Comma 4

1

Art. 178 - c. 4 Mancanza momentanea dei documenti

Art. 178 - c. 4 Documenti incompleti o alterati

Art. 179 Commi 2 e 2 bis 10

Art. 179 - c. 2 Cronotachigrafo mancante o non omologato

Art. 179 - c. 2 Circolazione con cronotachigrafo non funzionante

Art. 179 - c. 2 Circolazione con cronotachigrafo alterato

Art. 179 - c. 2 Circolazione con sigilli manomessi

Art. 179 - c. 2 Mancato inserimento del foglio di registrazione

Art. 179 - c. 2 bis Limitatore di velocità

Art. 179 - c. 2 bis Limitatore di velocità alterato (decurtazione

assorbita dalla revoca patente)

Art. 186 Commi 2 e 7 10

Art. 186 - c. 2 Guida in stato di ebbrezza

Art. 186 - cc. 2 e 5 Conducente sottoposto a cure mediche a seguito

di incidente stradale

Art. 186 - c. 7 Rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza

Art. 187 Commi 7 e 8 10

Art. 187 - c. 7 Guida sotto l'influenza di stupefacenti
Art. 187 - c. 8 Rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti

Art. 189 Comma 5, primo periodo 4

Art. 189 - cc. 1 e 5 Fuga dopo incidente con soli danni a cose:
senza necessità di revisione del veicolo

Comma 5, secondo periodo 10

Art. 189 - cc. 1 e 5 Fuga dopo incidente con soli danni a cose:
con necessità di revisione del veicolo

Comma 6 10

Art. 189 - cc. 1 e 6 Fuga in caso di incidente con danni alle persone

Comma 9 2

Art. 189 - cc. 2 e 9 Omessa salvaguardia della sicurezza
della circolazione e modifica dei luoghi
Art. 189 - cc. 3 e 9 Intralcio alla circolazione in incidente con soli danni a cose
Art. 189 - cc. 4 e 9 Omissione di informazioni

Art. 191 Comma 1 5

Art. 191 - cc. 1 e 4 Precedenza ai pedoni sulle strisce
Art. 191 - cc. 1 e 4 Precedenza nelle svolte
su strade con attraversamento pedonale

Comma 2 2

Art. 191 - cc. 2 e 4 Precedenza ai pedoni in fase di attraversamento

Comma 3 5

Art. 191 - cc. 3 e 4 Omesso arresto davanti ad invalido
Art. 191 - cc. 3 e 4 Condotta inidonea in prevedibili situazioni di pericolo

Comma 4 (17) 3

Art. 192 Comma 6 3

Art. 192 - cc. 1 e 6 Inottemperanza all'invito di fermarsi
Art. 192 - cc. 2 e 6 Rifiuto di esibire i documenti
Art. 192 - cc. 3 e 6 Rifiuto di fare ispezionare il veicolo
Art. 192 - cc. 3 e 6 Inosservanza dell'ordine di non proseguire la marcia
Art. 192 - cc. 3 e 6 Interruzione della marcia di veicoli
sprovvisi di mezzi antisdrucchiolevoli
Art. 192 - cc. 5 e 6 Inosservanza delle segnalazioni del personale di
convogli militari

Comma 7 10

Art. 192 - cc. 4 e 7 Forzamento di posto di blocco

457.2 DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

Il proprio punteggio (20 punti iniziali) viene **decurtato da 1 a 10 punti**, in relazione alla gravità, per ciascuna violazione alle norme di comportamento di cui al titolo V CDS, secondo l'elenco allegato all'art. 126 bis del medesimo CDS (v. inPratica 457.1), **per un massimo di 15 punti** complessivi.

457.2.1 Limite di decurtazione per più violazioni che comportano perdita di punti

Qualora vengano accertate contemporaneamente ⁽¹⁸⁾ più violazioni, possono essere decurtati al **massimo 15** punti complessivi, anche se derivanti da raddoppio per i neopatentati ⁽¹⁹⁾, a meno che:

- ò sia prevista l'applicazione della **sospensione** ⁽²⁰⁾ o la **revoca** della patente (anche per una sola violazione). In questi casi, infatti, i punti previsti per ciascun illecito si sommano in modo pieno anche oltre il predetto limite;
- ò vengano **superati i 15 punti** ⁽²¹⁾ con **una sola violazione** per **effetto del raddoppio** previsto per i neopatentati.

457.2.2 Raddoppio della decurtazione per i neopatentati

La **detrazione** del punteggio viene **raddoppiata** quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni ⁽²²⁾:

ò la patente sulla quale opera la decurtazione è stata **rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003** ad un soggetto che non era già titolare, a quella data, di altra patente di categoria B o superiore (23);

ò la violazione è commessa **entro i primi tre anni dal rilascio** della patente;

A questi conducenti (24) può quindi essere sufficiente una sola grave infrazione (di quelle che comportano la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti) per la perdita totale del punteggio e la conseguente necessità di sottoporsi all'esame di revisione.

457.2.3 Presupposti per la decurtazione

È applicabile una decurtazione di punteggio solo se la violazione è commessa da un conducente (o da un suo passeggero minorenni) alla guida di un veicolo che richiede la patente di guida.

Perciò **non comportano decurtazione di punteggio**, anche se rientranti nella casistica della tabella allegata all'art. 126 bis CDS, le violazioni commesse:

ò **dai passeggeri maggiorenni** (es. mancato uso delle cinture di sicurezza: mentre la sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche al passeggero, non ricorre la decurtazione di punteggio a suo carico); in alcune ipotesi (es. mancato utilizzo della cintura da parte di passeggero minorenni) della violazione è chiamato a rispondere il conducente e, quindi, la decurtazione di punteggio è posta a suo carico;

ò **alla guida di veicoli che non richiedono la patente**, anche se il conducente ne è titolare (es: il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un autoveicolo o di un motociclo, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore anche se condotti da persona titolare di patente di guida) (25).

La decurtazione è possibile anche se la violazione non è stata contestata immediatamente (11) o se è stata accertata con dispositivi di controllo remoto delle violazioni. In questi casi, infatti, risponde dell'illecito il proprietario del veicolo che è tenuto a comunicare chi era alla guida del veicolo (ma che, tuttavia, non subisce decurtazione di punti).

457.2.4 Patenti che comportano l'applicazione del punteggio

La patente a punti e la decurtazione di punteggio **riguarda esclusivamente:**

ò le patenti di guida **rilasciate in Italia** (26);

ò quelle assimilabili, appartenenti ai **cittadini dell'Unione europea** che:

- abbiano stabilito la **propria residenza** normale in **Italia**, ed
- abbiano ottenuto il **riconoscimento nazionale dell'originario documento** di guida (27).

Il meccanismo della patente a punti non ha effetto su:

ò certificati di idoneità alla guida per ciclomotori;

ò certificati di abilitazione professionale (sempre associati ad una patente di guida e quindi sarà quest'ultima a subire le conseguenze);

ò patenti speciali rilasciate da organi delle forze armate o enti assimilati previste dall'art. 138 CDS e patenti di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 139 CDS che, per la loro autonomia regolamentazione, sfuggono alle regole generali del titolo V del Codice della strada in cui è contenuta la disciplina della patente a punti (28). Nè pare che, quando una violazione sia commessa alla guida di un veicolo che richiede una patente speciale, la decurtazione si possa applicare alla patente ordinaria posseduta dal conducente (29).

Quando una violazione è commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso oltre che della patente anche della carta di qualificazione o del CAP tipo KB, la decurtazione di punti interessa anche questi documenti. Se la violazione è commessa alla guida di veicolo che richiede il possesso della carta di qualificazione, la decurtazione si applica solo a questo documento e non anche alla patente di guida posseduta.

457.2.5 Soggetti nei cui confronti si applica la perdita di punteggio

La decurtazione interessa soltanto il **conducente identificato** (81) al momento della contestazione dell'illecito oppure individuato successivamente alla redazione del verbale di contestazione, per effetto delle dichiarazioni rese dall'obbligato in solido cui il verbale stesso è notificato.

In assenza di identificazione personale del conducente al momento dell'accertamento, l'indicazione della decurtazione è sempre necessaria sia nel caso in cui il proprietario del veicolo (ovvero altro obbligato in solido chiamato a rispondere in sua vece) a cui è notificato il verbale risulta essere una persona fisica (49) sia quando il destinatario del verbale è una persona giuridica (50).

Quando la persona che era alla guida non è stata identificata, quindi, la decurtazione non si può applicare al **proprietario** del veicolo né, in sua vece, ad altro soggetto obbligato in solido (30). Il proprietario, infatti, pur essendo obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze di tipo personale derivanti dalla commissione dell'illecito che possono essere poste a carico solo del conducente che sia stato compiutamente identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ovvero, in mancanza, successivamente ad esso, per effetto della comunicazione resa dallo stesso conducente o dal proprietario del veicolo (entro 60 giorni dalla notificazione del verbale) (31).

457.2.6 Obbligo di comunicare il nominativo del conducente al momento della commissione della violazione

Quando la persona alla guida non sia stata identificata al momento dell'illecito, il proprietario del veicolo (32) oppure, in sua vece, un altro obbligato in solido che esercita gli stessi poteri ed a cui il verbale è stato notificato (76), ovvero, se trattasi di veicolo intestato a persona giuridica (77), il legale rappresentante o un suo delegato (35), è tenuto a comunicare (83), **entro 60 giorni** (84) dalla ricezione del verbale (33), le generalità del conducente al momento del fatto e, se conosciuti, i dati identificativi della patente di quest'ultimo (85).

Il destinatario del verbale o il legale rappresentante della persona giuridica intestataria del veicolo non può rifiutarsi di fornire (36) il nome del conducente o della persona alla quale era affidato il veicolo (87) perché, in caso di omissione oppure qualora, pur rispondendo all'invito, dichiari, **senza giustificato e documentato motivo**, di non essere in grado di fornirlo, sono applicate a suo carico le sanzioni stabilite dall'art. **126 bis, c. 2**, CDS (37).

L'omissione di fornire le indicazioni richieste può ritenersi giustificata e, quindi, esente da sanzione, quando, in assenza di un obbligo giuridico di registrare e conservare le generalità della persona alla quale il veicolo era stato affidato, il destinatario dell'invito sopraindicato può documentare che, usando l'ordinaria diligenza, non è in grado di fornire tale informazione in ragione delle modalità di utilizzazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione (86).

La presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione può costituire un giustificato e documentato motivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni sopraindicate (78).

L'identificazione della persona indicata da parte del proprietario del veicolo come conducente al momento del fatto deve essere effettuata in modo certo, con la possibilità, se necessario, che questa persona acquisisca diretta conoscenza del verbale di contestazione (34) attraverso la rinnovazione della notifica del verbale stesso.

457.2.7 Momento della decurtazione del punteggio

La decurtazione del punteggio, che è atto del DTT (12), può avvenire solo se la violazione accertata e contestata è definita (82).

La contestazione si intende definita quando:

- ò sia avvenuto il **pagamento** della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta o, in mancanza,
- ò siano **scaduti** i **termini** per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale o, infine,
- ò siano stati **respinti**, con atto definitivo, gli eventuali **ricorsi** presentati.

Pertanto, in assenza di notizia dell'avvenuta presentazione di ricorsi e dell'effettuazione del pagamento della sanzione pecuniaria (entro 60 giorni quando è ammesso il pagamento in misura ridotta ovvero entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione, quando questo non è ammesso), l'organo di polizia stradale, entro i successivi 30 giorni, deve procedere a comunicare al DTT la violazione ed il punteggio che da essa viene decurtato.

Se sono presentati i ricorsi amministrativi o giurisdizionali, invece, il predetto termine di 30 giorni resta sospeso fino a quando l'organo accertatore non riceve notizia formale del loro esito negativo (38). In questi casi, il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui è comunicato un atto definitivo (cioè non più ricorribile) e, quindi, se l'organo accertatore ha notizia di un atto di rigetto del ricorso per il quale non è ancora trascorso il termine per la presentazione dei relativi rimedi giurisdizionali, prima di effettuare la comunicazione al DTT deve attendere che il termine predetto trascorra senza aver avuto notizia della presentazione degli stessi rimedi.

457.2.8 Perdita totale del punteggio: revisione patente

La perdita totale del punteggio concretizza i presupposti perché sia attuale la presunzione legale circa il dubbio sulla persistenza in capo al conducente dei requisiti psicofisici e tecnici richiesti per la

guida alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 128 CDS nel caso in cui questo dubbio sia motivato da un comportamento del conducente accertato dagli organi di polizia ⁽³⁹⁾.

All'esaurimento totale dei punti, pertanto, l'UMC dispone la **revisione della patente** con provvedimento notificato secondo la procedura prevista dall'art. 201, c. 3, CDS; la revisione disposta è atto **definitivo** ⁽⁴⁰⁾ e quindi **non è ammesso ricorso al prefetto o al giudice di pace** ma solo al TAR o al Capo dello Stato.

Il provvedimento della revisione non inficia la validità della patente di guida che, conservata dal conducente, gli consente legittimamente di guidare.

457.2.9 Mancata presentazione alla revisione: sospensione patente a tempo indeterminato

Entro **30 giorni** dalla notificazione dell'obbligo il conducente deve sottoporsi a revisione della patente, ma nel frattempo può continuare a guidare essendo la patente perfettamente valida.

Se però non si presenta all'esame (o, comunque, non ne chiede la prenotazione) entro i detti 30 giorni, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall'UMC con atto **definitivo** ⁽⁴¹⁾ (e quindi **non è ammesso ricorso al prefetto o al giudice di pace** ma solo al TAR o al Capo dello Stato) e con preclusione della guida; l'atto è notificato al titolare della patente dagli organi di polizia stradale che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento presso i relativi uffici ⁽⁴²⁾.

457.3 INCREMENTO DEL PUNTEGGIO

Salvo il caso di perdita totale dei punti, il punteggio perso può essere recuperato in due modi:

ò per effetto della mancanza, per **due anni** consecutivi, di violazioni ⁽⁴³⁾ alle norme comportanti decurtazione di punti, per cui si determina la ricostituzione dell'intero punteggio iniziale di 20 punti ⁽⁴⁴⁾;

ò mediante frequenza di appositi corsi di aggiornamento (v. inPratica 457.5) che consentono di riacquistare:

- **6 punti** (per titolari di patente di categoria A, B, BE e di sottocategoria A1);

- **9 punti** (per titolari di patente di categoria C, CE, D, DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB) ⁽⁴⁵⁾.

457.3.1 Attribuzioni di punti per comportamenti virtuosi

Qualora il punteggio sia almeno di 20 punti e il conducente non commetta infrazioni, ogni biennio di comportamento virtuoso viene premiato con l'attribuzione di ulteriori 2 punti. In ogni caso, per effetto dell'attribuzione di questi punti supplementari, il punteggio complessivo non può mai superare i 30 punti.

I punti vengono attribuiti solo se, nel biennio di riferimento, non sono state commesse violazioni anche se queste sono comunicate all'interessato o all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida successivamente alla scadenza di tale biennio. Se, infatti, la decurtazione di punti viene comunicata oltre la scadenza del biennio ma si riferisce ad una violazione commessa nel corso di tale periodo, nel momento della decurtazione dei punti previsti per questa violazione, il punteggio supplementare che era già stato attribuito viene stornato ⁽⁸⁹⁾.

457.4 MODALITÀ OPERATIVE

Nessuna riduzione di punteggio viene applicata direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione ⁽⁴⁶⁾ che sono tenuti solo a due adempimenti:

ò **indicare** nel verbale la perdita di punti che la violazione comporterà;

ò **informare**, entro 30 giorni dalla **definizione** della contestazione effettuata, l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il DTT che gestisce l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ricevuta la segnalazione, dispone:

ò la decurtazione e ne da comunicazione all'utente;

ò la revisione della patente di guida quando il punteggio si è azzerato.

457.4.1 Indicazione dei punti in occasione della redazione del verbale

Gli operatori di polizia stradale che accertano una violazione che comporta perdita di punteggio devono comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta una decurtazione mediante un'annotazione nel verbale di contestazione, completa dell'indicazione del punteggio previsto per ciascuna violazione accertata ⁽⁴⁷⁾. Quando trattasi di neopatentato, sul verbale deve comparire l'annotazione del raddoppio previsto dalla norma ⁽⁴⁸⁾.

In assenza di identificazione personale del conducente al momento dell'accertamento, l'indicazione della decurtazione è sempre necessaria se il proprietario del veicolo a cui è notificato il verbale risulta essere una persona fisica (49). L'indicazione è invece omessa nel caso in cui il proprietario del veicolo, a cui è notificato il verbale, è persona giuridica (50).

L'indicazione del punteggio previsto per ciascuna violazione è necessaria anche nel caso in cui sia imposto un limite massimo di punti decurtabili in occasione dell'accertamento contemporaneo di più violazioni. In tali casi, oltre all'indicazione dei punti che possono essere decurtati per ciascuna violazione deve essere indicato espressamente il valore della decurtazione che sarà effettivamente disposta (cioè 15 punti) (51).

457.4.2 Comunicazione dell'accertamento della violazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La comunicazione dell'accertamento della violazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida va effettuata:

ò **entro 30 giorni** (52) dal momento in cui l'organo di polizia **viene a conoscenza** della sopravvenuta definizione del verbale di contestazione (75);

ò **solo per via informatica (53)**.

L'organo di polizia stradale ha solo l'onere di comunicare gli estremi della violazione e l'entità del punteggio che dovrebbe essere decurtato (54). Il provvedimento di decurtazione del punteggio, invece, è di competenza del DTT (55).

L'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dettato le necessarie disposizioni attuative per consentire il collegamento, ribadendo che la responsabilità dei dati forniti e della decurtazione da operare appartiene esclusivamente all'organo accertatore, in quanto il controllo svolto dall'ufficio centrale operativo (UCO) del DTT, che gestisce l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è di mera legittimità degli atti e di rispetto delle procedure di trasmissione (56).

457.4.3 Decurtazione del punteggio ed accesso all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

Dopo la comunicazione della violazione da parte degli organi di polizia stradale (57) e la verifica della legittimità formale della procedura (58), si realizzano i presupposti per la concreta sottrazione di punteggio (59) prevista dal c. 1 dell'art. 126 bis.

La decurtazione è automatica (60) e viene comunicata (61) dal DTT all'interessato che, comunque, può controllare in ogni momento il proprio punteggio presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante il servizio telefonico al n. 848782782, al costo di una telefonata, da un qualunque impianto fisso.

Nella **comunicazione all'utente** della decurtazione subita sono indicati:

ò gli estremi del verbale di contestazione da cui è scaturita la decurtazione di punteggio;

ò la data di definitività dello stesso;

ò la data di compimento delle operazioni di trasmissione.

La comunicazione avviene però solo se il punteggio è stato effettivamente decurtato (62).

457.4.4 Annullamento d'ufficio della comunicazione che ha prodotto decurtazione

Sebbene non espressamente previsto dall'art. 126 bis CDS, l'organo di polizia che fruisce delle funzioni di gestione dei verbali può procedere ad annullare la comunicazione di un verbale precedentemente inserito per errore o per sopravvenuta conoscenza di situazioni che rendono il verbale non ancora definito (es. conoscenza della presentazione di un ricorso successivamente alla trasmissione) (63).

Non può essere annullata la comunicazione di un verbale che ha contribuito ad una successiva revisione, che risulti in corso o già sostenuta (64).

I punti sottratti ai proprietari dei veicoli per le violazioni commesse prima del gennaio 2005 con i loro veicoli nei casi in cui non era stata identificato il conducente, sono riattribuiti d'ufficio salvo che non abbiano già contribuito a dare luogo ad un procedimento di revisione della patente di guida (88).

457.4.5 Provvedimento di revisione della patente e sospensione a tempo indeterminato

Alla perdita di tutto il punteggio disponibile, l'ufficio centrale operativo del DTT che gestisce l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ne dà comunicazione all'UMC competente per territorio rispetto al luogo di residenza che, a sua volta, predispose il provvedimento di **revisione della patente e**

lo notifica al titolare della patente nel rispetto delle procedure di cui all'art. 201 CDS ⁽⁷⁴⁾.

Il provvedimento di revisione impone al conducente di prenotare l'esame teorico entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione ⁽⁶⁵⁾.

Se il titolare di patente non si presenta presso l'UMC che ha disposto la revisione entro 30 giorni, lo stesso ufficio dispone la **sospensione della patente** a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare di patente a cura degli organi di polizia stradale che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione del documento fino a quando non sia stato superato, con esito favorevole, l'esame di revisione ⁽⁶⁶⁾.

457.5 PATENTE A PUNTI PER I CONDUCENTI TITOLARI DI PATENTE ESTERA

Tra le modifiche apportate al DL n. 151/2003 dalla legge di conversione 1.8.2004, n. 214 (art. 6 ter) figura l'estensione della disciplina della patente a punti anche ai titolari di patente rilasciata da uno stato estero in cui non vige tale sistema, i quali commettono violazioni in territorio italiano mediante un procedimento simile a quello della patente a punti.

Il primo presupposto relativo all'assenza nel paese che ha rilasciato la patente allo straniero di un meccanismo analogo a quello italiano, non è per il momento verificabile in termini immediati da parte degli organi di polizia stradale perché non esiste un elenco ufficiale degli Stati che adottano un siffatto meccanismo. Nel dubbio, perciò, tutte le violazioni commesse da titolari di patenti estere devono essere comunicate al DTT, accordando al trasgressore la possibilità di dimostrare successivamente che nel suo paese vige il sistema sopraindicato ⁽⁷⁹⁾.

457.5.1 Presupposti per l'applicazione dell'istituto

Perché il meccanismo punitivo di cui si parla sia applicabile, è necessario che ricorrano due presupposti:

- ò **patente** rilasciata in uno **stato estero** ⁽⁶⁷⁾ in cui non è previsto il sistema della patente a punti ⁽⁶⁸⁾;
- ò **violazione** per la quale, secondo la tabella allegata all'art. 126 bis CDS, è **prevista decurtazione** di punti.

457.5.2 Procedimento di applicazione dei punti

Nonostante il rinvio all'art. 126 bis ⁽⁶⁹⁾ il procedimento che si instaura nei confronti dei titolari di patenti straniere che commettono violazioni per le quali l'art. 126 bis CDS prevede punteggio, non è equivalente al meccanismo della patente a punti perché:

- ò completato il punteggio disponibile, anziché prevedere un provvedimento cautelare di revisione della patente ⁽⁷⁰⁾ è prevista l'inibizione alla guida di veicoli a motore sul territorio italiano;
- ò il punteggio previsto per ciascuna violazione dall'art. 126 bis, anziché sottrarsi ad una dotazione iniziale, si somma fino a raggiungere un certo valore (20 punti).

457.5.3 Inibizione alla guida per chi totalizza più di 20 punti

Qualora il conducente straniero abbia sommato violazioni per un totale di 20 punti, è previsto il divieto di condurre veicoli in Italia per un periodo correlato al tempo occorso per commettere le violazioni che hanno comportato i 20 punti:

- ò **un anno**: inibizione alla guida per due anni;
- ò **due anni**: inibizione alla guida per un anno;
- ò **tra i due e i tre anni**: inibizione alla guida per sei mesi.

In assenza di un chiarimento normativo che correli l'istituto dell'inibizione ad una sanzione per chi non adempie al divieto di guida, la norma dell'art. 6 ter della legge n. 214/2003 in Italia non trova completa applicazione ⁽⁸⁰⁾.

457.5.4 Banca dati delle violazioni presso il DTT

Al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni anche nei confronti dei conducenti stranieri, è prevista l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del DTT di una banca dati che sarà progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia, ed associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste per la patente italiana ⁽⁷¹⁾.

457.5.5 Procedimento di applicazione dei punti

In occasione dell'accertamento di una violazione che prevede decurtazione di punteggio, l'organo

che ha provveduto a contestarla al conducente, indica nel verbale il punteggio che la violazione prevede (72).

Quando il verbale è definito (cioè quando è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, quando sono esperiti i rimedi o quando sono decorsi i termini relativi), l'organo di polizia provvede a comunicare l'accertamento alla banca dati del DTT che apre una posizione di archivio per il conducente straniero in cui vengono annotati tutti i provvedimenti a suo carico. Raggiunti i 20 punti, viene notificato al titolare di patente che non può circolare in Italia per un certo periodo di tempo.